

Conciliazione in sede sindacale e deposito del verbale alla DTL

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 5199 del 16 Marzo 2016, ha affermato che le procedure di conciliazione per le quali, successivamente, si deposita il verbale presso la Direzione territoriale del Lavoro, sono soltanto quelle svolte nelle sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Con successiva lettera n. 5755 del 22 Marzo, il Ministero ha fornito inoltre una risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito alla lettera di cui sopra, con la quale ha specificato che la conciliazione in materia di lavoro in sede sindacale non deve essere sempre condotta in base a procedure o modalità indicate dai contratti collettivi, tanto più che non sempre i contratti le codificano.

.....

Qui di seguito riportiamo i punti principali delle note di cui in oggetto.

Nota n. 5199

Con la nota n. 5199 del 16 Marzo scorso il Ministero del Lavoro, rispondendo a un quesito della Direzione Territoriale del Lavoro di Foggia, fornisce alcuni importanti chiarimenti sulla procedura di autentica dei verbali di conciliazione stipulati in sede sindacale ai sensi dell'art. 412-Ter, c.p.c..

In particolare il Ministero, con la nota in oggetto, ha precisato che tale autentica può essere concessa solo ai verbali redatti "presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative".

Nella medesima nota si precisa inoltre che non è compito delle DTL accertare concretamente il rispetto di tali procedure, essendo sufficiente che esso risulti da esplicita attestazione proveniente dalle organizzazioni sindacali intervenute nella procedura le quali possono inserirla nel medesimo verbale dichiarando che la essa si sia svolta "presso le sedi e con le modalità" previste dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dotate della particolare rappresentatività sancita dalla legge.

Quindi, da ciò ne discende che tali verbali non possono essere redatti con l'assistenza di organizzazioni sindacali diverse da quelle che hanno stipulato tali specifici contratti

collettivi e responsabilizza queste ultime quali soggetti abilitati ad attestare la correttezza della procedura e la sua conformità ai medesimi contratti collettivi.

Le organizzazioni sindacali diverse da quelle firmatarie dei Ccnl più rappresentativi hanno pertanto solo la possibilità di assistere il lavoratore che lo richiama, durante le procedure conciliative con una funzione appunto di assistenza e consulenza, mentre la funzione più propriamente conciliativa è riservata agli organismi deputati dai Ccnl più rappresentativi.

La precisazione ministeriale effettivamente evita la possibilità, a volte accaduta, che venga convocato in azienda il sindacalista al fine di avallare transazioni già definite fra le parti. Quindi, il riferimento operato dalla legge (come modificata dal c.d. Collegato lavoro nel 2010) anche alle sedi previste dai Ccnl rende opportuno fare in modo che le procedure conciliative si svolgano, anche logisticamente, nelle sedi proprie.

L'attestazione inserita nel verbale fa sì che ci sia una corrispondenza fra le modalità di svolgimento della procedura di conciliazione e quanto previsto dai ccnl.

Solo quando il Ccnl preveda (come fa ad esempio quello dei metalmeccanici) che la conciliazione possa avvenire in forma libera dinanzi alle strutture sindacali di base, le parti potranno attribuire la funzione conciliativa anche al singolo sindacalista facendo comunque svolgere la procedura presso la sede sindacale. Tali precauzioni appaiono oltremodo opportune anche perché l'autentica concessa dalla Dtl non vincola certamente il lavoratore che potrà successivamente contestare l'attestazione inserita a verbale e sostenere l'impugnabilità della transazione dimostrando che la relativa procedura non abbia, in realtà, rispettato affatto le prescrizioni del Ccnl. Tutti questi problemi, naturalmente, non coinvolgeranno le transazioni stipulate da oltre sei mesi, per le quali, quindi siano scaduti i termini di impugnazione fissati dall'art. 2113 cod. civ.

Nota n. 5755

La precisazione riguarda la versione dell'articolo 410 del Codice di procedura civile dopo le modifiche apportate dall'articolo 31 della legge 183/2010, il quale, a differenza della precedente formulazione, non contempla più il deposito del verbale di conciliazione avvenuto in sede sindacale presso la direzione territoriale del Lavoro (Dtl).

Si tratta di una "procedura" che è stata traslata nella nuova versione dell'articolo 412-ter, il quale, a differenza della precedente formulazione contenuta nell'articolo 410, stabilisce

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

che le conciliazioni e l'arbitrato, nelle materie previste dall'articolo 409, "possono essere svolte altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative".

È invece l'articolo 411 del Codice di procedura civile che ora prevede il deposito del verbale di conciliazione presso la Dtl, la quale ne accerta l'autenticità. Requisito che, secondo la lettera 1138 del 17 Marzo 1975 dello stesso ministero, poteva essere accertato mediante la richiesta alle parti sindacali di una espressa dichiarazione da apporre sul verbale "di aver adottato le procedure previste dai contratti collettivi", e che ora, a seguito della novità introdotta dall'articolo 412-ter, ai contratti collettivi sarebbe stato aggiunto "sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative".

- La lettera ministeriale del 22 Marzo nel confermare, in sede di deposito del verbale di conciliazione, la verifica riguardante il requisito dell'autenticità anche mediante l'appartenenza del rappresentante sindacale che assiste il lavoratore ad associazioni sindacali maggiormente rappresentative, precisa che tale verifica non si baserà, però, anche sul rispetto di procedure che potrebbero non essere espressamente previste dai contratti collettivi.

Ciò non toglie ovviamente la necessità da parte della Dtl di acquisire la dichiarazione, in qualsiasi modo espressa, dell'appartenenza del rappresentante sindacale, che assiste il lavoratore, alle associazioni maggiormente rappresentative.